



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 08.05.2017

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI
DI PRE E POST SCUOLA**

INDICE

Art. 01 - Istituzione

Art. 02 - Oggetto del servizio pre-scuola

Art. 03 - Oggetto del servizio post-scuola

Art. 04 - Organizzazione dei servizi

Art. 05 - Criteri di ammissione

Art. 06 - Iscrizione ai servizi

Art. 07 - Tariffe di contribuzione

Art. 08 - Assenze e disdette

Art. 09 - Comportamento degli utenti

Art. 10 - Limitazioni alle responsabilità del Comune

Art. 11 - Dati personali e sensibili

Art. 12 - Rinvio ad altre norme

Art. 13 - Pubblicità del regolamento

Art. 14 - Entrata in vigore

ART. 1 - ISTITUZIONE

Sono istituiti presso il Comune di Cologno al Serio i servizio di pre e post-scuola a favore degli alunni frequentanti la scuola primaria "Antonio Locatelli" di Cologno al Serio e la scuola dell'infanzia statale "Papa Giovanni XXIII".

Per l'eventuale attivazione di servizi analoghi per gli utenti della scuola secondaria di primo grado, le modalità di gestione verranno valutate nell'ambito del Piano diritto allo Studio, in base a quanti utenti faranno richiesta del servizio.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO PRE-SCUOLA

Il servizio di pre-scuola è destinato a coloro che essendo accompagnati da genitori che lavorano, sono costretti a lunghe attese prima dell'inizio delle lezioni. Esso consiste unicamente in un servizio di custodia degli alunni, così articolato:

Scuola primaria

- a partire dalle ore 7.30 e fino all'inizio delle lezioni.

Scuola infanzia statale:

- a partire dalle ore 7.30 e fino all'inizio delle lezioni.

ART. 3 - OGGETTO DEL SERVIZIO POST-SCUOLA

Scuola primaria

Il servizio di post-scuola consiste nell'accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni in uno spazio programmato, dove i bambini svolgono attività ludico-espressive organizzate, oltre che di supporto all'attività didattica.

Il servizio può comprendere inoltre l'accompagnamento e la sorveglianza al servizio di refezione, nei giorni in cui non sono programmate lezioni scolastiche pomeridiane.

Scuola infanzia statale

Il servizio di post-scuola consiste nell'accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni in uno spazio programmato, dove i bambini svolgono attività ludico-- espressive organizzate.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

I servizi di assistenza pre e post-scolastica vengono erogati tramite affidamento a terzi.

Scuola primaria

Il servizio di pre-scuola è attivo, di norma, dal secondo giorno dell'inizio delle lezioni e fino al termine del calendario scolastico, con le seguenti modalità:

- dalle ore 7.30 e fino all'orario di inizio delle lezioni, da lunedì a venerdì.

Il servizio di post-scuola è attivo, di norma, dal secondo giorno dell'inizio delle lezioni della scuola primaria e fino al termine del calendario scolastico con le seguenti modalità:

- *Giorni settimanali di funzionamento:* da lunedì a venerdì
- *Fasce orarie di funzionamento:* dal termine antimeridiano/pomeridiano delle lezioni fino alle 18.00

Per ragioni organizzative legate al numero degli iscritti, all'articolazione dell'orario scolastico della scuola primaria, il servizio di post-scuola potrà funzionare anche solo in alcuni giorni e/o con orari ridotti rispetto alla fascia massima sopra indicata.

I servizi di pre e post-scuola non funzionano nei giorni di interruzione delle lezioni.

Ad ogni operatore saranno affidati n. 28 bambini max. Tale rapporto potrà essere elevato solo in caso di esigenze straordinarie e per un periodo limitato, decorso il quale si dovrà ritornare al rapporto prefissato.

L'utilizzazione parziale dei servizi o i giorni di assenze non danno diritto a sconti sulla tariffa o rimborsi di qualsiasi natura.

Scuola dell'infanzia statale

Il servizio di pre-scuola è attivo, di norma, dal secondo giorno dell'inizio delle lezioni della scuola dell'infanzia statale per i bambini del secondo e terzo anno e dall'applicazione dell'orario definitivo per i bambini del primo anno. Il servizio funziona fino al termine del calendario scolastico con le seguenti modalità:

- dalle ore 7.30 e fino all'orario di inizio delle lezioni, da lunedì a venerdì;

Il servizio di post-scuola è attivo da quando la scuola adotta l'orario definitivo che prevede la conclusione delle lezioni alle ore 16.00 e fino al termine del calendario scolastico con le seguenti modalità:

- Giorni settimanali di funzionamento: da lunedì a venerdì
- Fasce orarie di funzionamento: dalle 16.00 alle 18.00

Per ragioni organizzative legate al numero degli iscritti, all'articolazione dell'orario scolastico della scuola dell'infanzia, il servizio di post-scuola potrà funzionare anche solo in alcuni giorni e/o con orari ridotti rispetto alla fascia massima sopra indicata.

I servizi di pre e post-scuola non funzionano nei giorni di interruzione delle lezioni.

Ad ogni operatore saranno affidati n. 28 bambini max. Tale rapporto potrà essere elevato solo in caso di esigenze straordinarie e per un periodo limitato, decorso il quale si dovrà ritornare al rapporto prefissato.

L'utilizzazione parziale dei servizi o i giorni di assenze non danno diritto a sconti sulla tariffa o rimborsi di qualsiasi natura.

ART. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE AI SERVIZI

Sono ammessi ai servizi, nel numero massimo stabilito di 28 utenti per ogni operatore, i bambini le cui famiglie siano composte da genitori lavoratori che non dispongono di aiuti parentali e/o che abbiano orari di lavoro rigidi e non compatibili con le esigenze scolastiche.

Qualora le domande siano in esubero rispetto al numero di posti disponibili costituirà titolo di preferenza per la formazione di una apposita graduatoria, separata per ciascun servizio, la seguente casistica:

- a. l'attività lavorativa documentata di entrambi i genitori, tenendo conto della sede di lavoro e dell'orario, prestando particolare attenzione all'eventualità che il termine dell'orario di lavoro sia successivo al termine delle lezioni;
- b. la situazione di disagio familiare determinata da motivi di salute di qualche componente (autocertificata specificando la natura del problema) ovvero da motivi di natura sociale (documentanti da comunicazione dei servizi sociali);
- c. dall'età degli alunni, con precedenza agli alunni più piccoli.

Sono inoltre ammessi ai servizi, in base alle esigenze manifestate:

- a. i bambini segnalati direttamente dalla dirigenza scolastica, sulla base di motivate esigenze da questa espressa;
- b. i bambini eventualmente segnalati dai servizi sociali del Comune.

La frequenza ai servizi dovrà essere continuativa. L'assenza ingiustificata che si protragga per un numero di giorni complessivamente superiori a 12 nel mese, comporterà la perdita del diritto ad usufruire del singolo servizio e la sostituzione con altro richiedente inserito in graduatoria. Per la giustificazione dell'assenza ha valore lo stesso attestato prodotto ai fini didattici alla segreteria della scuola.

Le assenze dei bambini vengono giornalmente rilevate su apposito modulo dal personale che gestirà i servizi e consegnate mensilmente all'Amministrazione comunale, previo visto delle istituzioni scolastiche.

In casi eccezionali e limitati, sarà possibile concordare orari di accesso/ritiro dal servizio diversi da quelli previsti, concordando tale variazione con l'operatore il giorno precedente il verificarsi dell'evento.

Il servizio si intendono richiesti per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare per iscritto al competente Ufficio comunale. La disdetta e la conseguente sospensione del pagamento avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione della comunicazione.

La mancata comunicazione della rinuncia al servizio, anche in caso di non frequenza, comporta l'addebito per intero della tariffa. La rinuncia al singolo servizio deve essere pertanto immediatamente comunicata agli organi scolastici e al Comune.

La frequenza parziale non comporta in ogni caso sconti o rimborsi sui costi dei servizi.

ART. 6 – ISCRIZIONE AI SERVIZI

L'iscrizione al servizio è annuale (anno scolastico). La domanda va presentata in via telematica all'ufficio istruzione con le modalità che vengono rese note mediante avviso a scuola e sul portale informatico del comune entro il mese di gennaio di ogni anno, relativamente all'anno scolastico successivo per il quale si intende usufruire del servizio.

Entro la data del 30 giugno viene comunicata agli utenti l'ammissione/non ammissione al servizio, la relativa quota di partecipazione e ogni altra informazione utile.

Al servizio è possibile accedere anche durante l'anno scolastico, compatibilmente con la disponibilità dei posti e previa domanda da presentarsi direttamente agli uffici comunali.

ART. 7 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

Il concorso dell'utente per la fruizione dei servizi avverrà sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale in base alla programmazione annuale del costo del servizio.

Per poter ottenere una tariffa agevolata - qualora prevista - dovrà essere presentata nei termini indicati all'atto dell'iscrizione - un'attestazione ISEE in corso di validità e redatta in conformità alle norme vigenti in materia di erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Gli utenti che usufruiscono del servizio ma non sono residenti nel Comune di Cologno al Serio pagheranno la quota intera a prescindere dall'attestazione ISEE eventualmente posseduta.

La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del singolo servizio.

Le modalità organizzative e gestionali di pagamento vengono disposte sulla base delle scelte di impostazione assunte dall'Amministrazione Comunale e comunicate all'utente all'atto di conferma dell'iscrizione.

Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida a provvedere all'adempimento dovuto. Qualora ciò non avvenga verrà disposta la sospensione del servizio di che trattasi e la riscossione coattiva del credito ricorrendo alle modalità previste dalla legge.

L'Amministrazione Comunale, verificato il mancato pagamento delle quote, sospenderà l'iscrizione al servizio - con riserva di valutare la facoltà di sospendere anche per altri servizi scolastici di cui usufruire l'utente - fino a quanto non sarà stato saldato il debito .

ART. 8 – ASSENZE E DISDETTE

Il personale addetto al servizio rileverà giornalmente le presenze e le assenze degli alunni, su apposito modulo dandone comunicazione mensile al Comune, Per la giustificazione dell'assenza ha valore lo stesso attestato prodotto a fini didattici alla segreteria della scuola.

Le famiglie che nel corso dell'anno decidano di rinunciare al servizio, dovranno darne immediata comunicazione scritta al Comune. La disdetta non dà diritto al rimborso della quota parte eventualmente già pagata e non fruita.

ART. 9 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Durante i servizi gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo 'verbale, previa segnalazione scritta da parte

dell'operatore del servizio e riportante descrizione dettagliata dell'evento, il Comune, relativamente alla gravità del comportamento, adotterà i seguenti provvedimenti e sanzioni:

- segnalazione alla famiglia;
- ammonizione scritta;
- sospensione del servizio.

In caso di sospensione non sorge diritto al rimborso parziale della tariffa.

In caso di eventuali danni arrecati cose e persone, verrà richiesto il risarcimento del danno ai genitori del minore, o a chi ne fa le veci, previa quantificazione dei danni stessi.

ART. 10 - LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.

L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso, in fase di programmazione annuale e sulla base delle disponibilità di bilancio, di decidere il numero massimo dei posti disponibili per ognuno dei servizi, quando anche di non effettuare uno o entrambi i servizi qualora il numero degli iscritti non sia sufficiente a coprirne i costi di effettuazione.

ART. 11 – DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il Comune utilizza i dati personali e sensibili degli utenti ai sensi del Decreto legislativo n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di pre e post-scuola, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche.

ART. 12 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia di ordinamento sulle autonomie locali, sulla organizzazione delle amministrazioni pubbliche, allo statuto comunale e al regolamento comunale degli uffici e servizi.

La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, quindi, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

ART. 13 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito web-comunale, nella sezione "regolamenti".

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge ed abroga tutte le precedenti disposizioni comunali incompatibili con esso.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 27 del 08.05.2017, pubblicata all'Albo comunale il 16.05.2017 sino al 31.05.2017, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 27.05.2017.

IL SINDACO

F.to dott.ssa Chiara Drago (LS)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Giuseppe Brando